



Costa Volpino, lì 23.10.2020

Protocollo n. e data: vedasi file allegato "DatiProtocollazione.xml"

Alla c.a.

Sig. Costante BONTEMPI

Presidente del
Moto Club Sebino A.S.D.
avente sede in
Via Cava, 36
2053 Malegno (BS)

Comunità Montana Laghi Bergamaschi

Via del Cantiere, 4
24065 Lovere (BG)
PEC: cmlaghi_suap@legalmail.it

Regione Carabinieri Forestale "Lombardia"

Stazione di Costa Volpino
PEC: fbg43163@pec.carabinieri.it

ASST Bergamo Est

PEC: protocollo@pec.asst-bergamoest.it

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione con mezzi motorizzati sulla viabilità agro silvo pastorale esistente e nelle aree soggette a vincolo idrogeologico "Campionato Italiano Regolarità epoca Gruppo 5 prevista per il 24-25 ottobre 2020".

Viste le richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in oggetto specificata con mezzi motorizzati sui sentieri e sulle strade agrosilvopastorali esistenti, sulle aree soggette a vincolo idrogeologico, dal Moto Club Sebino A.s.d., con sede in Malegno (BS), Via Cava, 36, a firma del Presidente Sig. Costante BONTEMPI, prot.lli n. 15531 del 15.10.2020 e n. 15869 del 22.10.2020 volti ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 59 c. 4 bis della legge Regionale n. 5 della Legge Regionale n. 31/2008 e s.m.i. e dell'art. 37 del Regolamento Regionale n. 5 del 20/07/2007 c. 1 lettere a e b e s.m.i. per lo svolgimento della prova di campionato Italiano Regolarità Gruppo 5 prevista per sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020;

Vista la delibera di Giunta n. 125 del 22.10.2020 con cui si autorizza l'utilizzo gratuito delle aree sopra identificate per lo svolgimento di una manifestazione di enduro e con cui si demanda all'ufficio di Polizia Locale l'adozione di specifica ordinanza di modifica alla circolazione stradale e degli atti, con l'osservanza di tutte le prescrizioni e le disposizioni vigenti a tutela della pubblica incolumità;

Considerato che la predetta manifestazione transiterà anche in aree private e che

l'organizzazione è in possesso delle relative autorizzazioni;

Esaminato il parere per il transito su viabilità agro-silvo-pastorali e comunale ed autorizzazione in aree boscate e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico rilasciato dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi prot. 13998 del 21.10.2020 e prot. 15835 del 22.10.2020 con cui, in merito allo svolgersi della manifestazione per il solo transito su viabilità agro-silvo-pastorale e comunale, per le quali, tuttavia, ogni singolo Comune dovrà rilasciare relativa autorizzazione preliminarmente alla quale il Comune è tenuto a verificare gli atti a valenza paesistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.G.T. a fronte degli studi paesistici compiuti verificando e/o meglio specificando le delimitazioni degli ambiti di elevata naturalità in conformità all'art. 17 del Piano Territoriale Regionale;

Osservato quanto espresso dall'U.T. Comunale in data 22.10.2020 con prot. 15837 circa i vincoli che interessano i mappali oggetto di richiesta, che si elencano in: Fascia di rispetto corsi d'acqua tutelati (art. 142 del D. Lgs 42/2004); Classe 3 – fattibilità con consistenti limitazioni inserito in fattore di soglia Fa; Rete degli elettrodotti; DPA elettrodotti; Fascia di rispetto stradale, Area interessata da incendio recente (L.R. 31/2008 art. 45) Area Agricola dell'Oglio, Fascia di rispetto cimiteriale, Classe 4- Fattibilità con gravi limitazioni, Aree agricole pedemontane con particolare valenza ambientale, Aree boscate (Art. 142 c. 1 lett. G del D. Lgs. 42/04 e che il percorso della manifestazione, nel territorio di competenza, non risulta all'interno degli ambiti di elevata naturalità – quota 1000 m s.l.m.;

Osservata la valutazione fornita dall'organizzazione sui tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni alle infrastrutture (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse;

Preso atto della dichiarazione in cui si attesta il rispetto, durante le marce di trasferimento, del rispetto di tutte le norme del CdS, delle circolari ministeriali in materia ed essere edotti circa la non esclusiva fruizione delle strade anche agrosilvopastorali;

Visti i DCPM del 13.10.2020 e del 18.10.2020 recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le Ordinanze in materia emesse da Regione Lombardia, ultime delle quali l'Ordinanza n. 620 del 16.10.2020 e Ordinanza n. 623 del 21.10.2020 di Regione Lombardia in particolare il punto 1.3 "Sospensione degli sport di contatto dilettantistici al livello regionale e locale".

Richiamato il suddetto provvedimento del Ministero dello Sport del 13.10.2020 nella cui tabella, l'attività sportiva da voi esercitata non rientra tra gli sport da contatto;

Viste le disposizioni dell'artt. 6 ,7, 9 e 15 D. Lgs. 30.04.1992, n.285 e successive modifiche e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;

Visto il testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) adottato con Regio Decreto 773 del 18/06/1931;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

- nota trasmessa dalla Prefettura di Bergamo ai Sindaci dei Comuni della provincia, prot. 0029829 del 26 maggio 2017, avente per oggetto "Eventi della stagione estiva 2017. Misure di vigilanza;

- nota prot. NR. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – F. Gabrielli, in materia di *safety* e *security* nelle manifestazioni temporanee;

- nota prot. U.0011464 del 19.06.2017 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, avente per oggetto "Manifestazioni

pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di *safety*";

- nota prot. 0035618 del 23.06.2017 della Prefettura di Bergamo avente per oggetto: "Svolgimento di manifestazioni pubbliche – Profili di *safety* e *security*";
- nota prot. 11001/110(10) del 28.07.2017 del Ministero dell'Interno, Gabinetto del Ministero, avente per oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva";
- nota prot. 0047268 del 16.08.2017 della Prefettura di Bergamo avente per oggetto: Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";
- Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/ (10) del 18.07.2018 "Modelli Organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Osservato il Piano di sicurezza per la pubblica manifestazione presentato;

Vista la copia della polizza assicurativa per RCT Organizzatore gare ed infortuni per il personale addetto a nome dell'organizzatore per la manifestazione in oggetto;

Considerato che ogni concorrente dovrà essere iscritto alla F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana che rilascia la conseguente licenza per gareggiare comprensiva della polizza per danni che i concorrenti stessi possano cagionare a sé o ad altri;

Accertato che l'organizzazione ha attivato la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione AREU LOMBARDIA tramite il portale GAMES;

Osservato il preavviso di pubblica manifestazione di cui all'art. 18 TULPS;

Ravvisata pertanto l'opportunità di concedere l'utilizzo dell'area richiesta, fatta salva l'osservanza di tutte le prescrizioni e le disposizioni vigenti a tutela della pubblica incolumità;

Con la presente si autorizza, per quanto di competenza, su viabilità agro-silvo-pastorale e comunale lo svolgimento della manifestazione denominata "Campionato Italiano Regolarità epoca Gruppo 5 prevista per il 24–25 ottobre 2020" una volta fatta salva **la più scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite nel sopra richiamato parere della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi** di tutte le normative vigenti, del rispetto delle norme previste da Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione sulla viabilità ordinaria e fatta salva la più scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite:

1) RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE NOTE SOPRA INDICATE;

2) REQUISITO DI ACCESSO ALL'AREA

• **L'accessibilità dei mezzi di soccorso dovrà avere:**

- larghezza di almeno 3,50 m;
- altezza libera di almeno 4,00 m;
- raggio di volta 13,00 m;
- pendenza non superiore al 10%;
- resistenza al carico almeno 20t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore);

• **Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze:**

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso dell'area sopra citati, dovrà essere individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi di esodo degli occupanti.

Le vie di accesso all'area interessata alla manifestazione dovranno essere presidiate ponendo ostacoli (quali veicoli) di idonea massa ed immediatamente rimovibili in caso di accesso ai mezzi di soccorso al fine di evitare l'intrusione di mezzi non autorizzati che possano ingenerare panico. Incaricati alla rimozione di

ostacoli in caso di emergenza dovranno essere sempre presenti il più vicino possibile ai predetti ostacoli/veicoli.

3) PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Qualora esigenze diverse da quelle di safety richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso di emergenza; il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso. Per luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico la differenziazione tra i percorsi di accesso e quelli di deflusso è percorribile previa valutazione delle caratteristiche delle vie di allontanamento dell'area. In caso di emergenza che comporti l'allontanamento delle persone dall'area, si dovranno rendere disponibili per l'esodo anche i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione sempreché questi ultimi non siano stati allestiti per attività di pre-filtraggio e controllo con barriere frangi folla finalizzate ad evitare la forzatura degli ingressi. A tale proposito si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare gli ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate soprattutto quando questi sono a ridosso dei varchi di allontanamento. La segnaletica dovrà essere conforme al D. Lvo 81/08 anche a sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso indicanti sia eventuali barriere non rimovibili che l'ubicazione dei varchi di esodo. Dovranno essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione;

4) CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato in una piazza o pubblica via, a ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico. Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2 persone/mq in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazio completamente libero. L'affollamento definito dai parametri su citati dovrà essere comunque verificato con la larghezza del sistema delle vie di esodo applicando la capacità di deflusso di 250 persone/modulo. La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non potrà essere inferiore a m. 2,40 ed il loro numero non dovrà essere inferiore a 3 ed essi dovranno essere collocati in maniera ragionevolmente opposta. Gli ingressi dell'area dell'evento se di libero accesso, devono essere contingentati tramite l'emissione di titolo di accesso gratuito, conta-persone ovvero sistemi equivalenti.

Nella manifestazione di specie, luoghi all'aperto occasionalmente utilizzati per manifestazioni aperte al pubblico, si sottolinea che si applica il parametro di affollamento di 1.2 persone/mq nel caso di sale da ballo e discoteche, mentre per altre tipologie di attività, in analogia con quanto stabilito dal D.M. 6.03.2001 (modifiche ed integrazioni al Decreto Ministro dell' Interno 19 Agosto 1996 relativamente agli spettacoli e ai trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi nonché all'affollamento delle sale da ballo e discoteche); Si potrà adottare una densità di affollamento fino a 2 persone/mq. Si chiarisce che la scelta della densità di affollamento da applicare dovrà tener conto della conformazione dell'area dove si svolge l'evento, se completamente libera da ostacoli ovvero interclusa da strutture, edifici o dall'orografia del terreno circostante.

5) PROTEZIONE ANTINCENDIO

Dovrà essere previsto un congruo numero di estintori portatili di adeguata capacità estinguente collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere

integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area palco /scenografia. Ove non disponibile una rete di idranti si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore. Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

6) GESTIONE DELL'EMERGENZA – PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento. In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento. Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità. Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione. Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

7) OPERATORI DI SICUREZZA

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;

2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2. Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione. A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, come stabilito dall'art. 19 del D.Lvo 139/2006 s.m.i. il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

8) MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali:

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata.

Nonché delle seguenti disposizioni:

- **Gli organizzatori sono esclusivamente e completamente responsabili dell'osservanza da parte dei partecipanti delle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento sopra richiamata relativamente alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nei Regolamenti e Protocolli di categoria. In particolare gli organizzatori sono chiamati a vigilare scrupolosamente all'applicazione delle norme che escludono la partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive che si svolgono all'aperto;**
- **Rispetto del Piano di zonizzazione acustica del territorio Comunale (D.P.C.M. 1 marzo 1991, Legge 26 ottobre 1995 n. 447, Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13, linee Guida Regione Lombardia D.G.R. 12 luglio 2002 n. 7/9779);**
- **I concorrenti, durante le marce di trasferimento, dovranno rispettare tutte le norme del CdS,**

delle circolari ministeriali in materia ed essere edotti circa la non esclusiva fruizione delle strade;

- Non dovranno essere effettuate movimentazioni di terra, alcuna modifica dello stato dei luoghi né l'apertura di nuovi tracciati all'interno della predetta area;
- Ogni concorrente dovrà essere iscritto alla F.M.I. Federazione Motociclistica Italiana che rilascia la conseguente licenza per gareggiare comprensiva della polizza per danni che i concorrenti stessi possano cagionare a sé o ad altri;
- Sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme e i regolamenti sportivi in materia;
- Prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità del tragitto nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
- Sia garantita, con proprio personale formato e munito di segni di riconoscimento, una adeguata sorveglianza di tutto il percorso;
- Sia adottato da parte degli organizzatori ogni cautela ed ogni salvaguardia per l'incolumità dei partecipanti e degli spettatori, se e dove ammessi. Sarà responsabilità dell'organizzazione controllare e garantire l'esclusione della partecipazione del pubblico;
- Sia adottata da parte degli organizzatori ogni cautela necessaria alla salvaguardia di eventuali danni o inquinamenti ambientali che si dovessero verificare accidentalmente ai sensi dell'art. 242 del Dlgs 152/2006;
- In capo agli organizzatori vi è l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- In ragione dell'ubicazione dell'area della manifestazione che può risultare difficilmente individuabile dalla viabilità ordinaria, siano previsti idonei accorgimenti per rendere il raggiungimento di essa evidente ed individuata una viabilità idonea, provvista di adeguata segnaletica, e sia pertanto assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della competizione e lungo il tracciato della stessa con la presenza di ambulanze e di medici;
- Sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti o pertinenze, evitando di arrecare danni; eventuali danni dovranno essere immediatamente comunicati all'ente proprietario della strada per il seguito di competenza;
- Sia fatto rispettare rigorosamente il percorso indicato nei titoli autorizzativi rilasciati dagli enti preposti;
- Le eventuali segnalazioni di percorso, con bandierine, cartoncini o altro dovranno essere rimosse alla fine della manifestazione, di contro verrà applicata la sanzione amministrativa ai sensi dell'art 23 comma 12 del C.d.S. oltre alla sanzione accessoria della rimozione;
- Sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di materiali protettivi in prossimità dei punti più pericolosi del percorso ovvero ne sia comunque segnalata la presenza;
- Il richiedente, destinatario della presente, espressamente mantiene a proprio carico ogni responsabilità civile e penale, nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale, nonché dei propri funzionari e dipendenti da qualsiasi molestia, anche giudiziaria e/o eventuali richieste di risarcimento danni a persone o cose di terzi sollevando quest'ultima da qualsiasi controversia, incombenza, responsabilità, per danni a persone e /o cose che possano verificarsi durante la manifestazione;
- Copia delle autorizzazioni, delle ordinanze e della polizza assicurativa stipulata per lo svolgimento della manifestazione in oggetto, dovranno essere tenute in loco, per gli

eventuali controlli degli Organi preposti.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ed in caso di urgenza o necessità, impartire disposizioni che i concessionari dovranno eseguire immediatamente;

Il richiedente, concessionario della presente, mantiene a proprio carico ogni responsabilità civile e penale nei confronti di danni arrecati a terzi e all'Amministrazione Comunale, sollevando quest'ultima da qualsiasi controversia ed incombenza.

La presente è rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti e le autorizzazioni di terzi e copia della stessa dovrà essere tenuta in loco ed è valida esclusivamente per il tempo e luogo in essa indicati.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, mentre entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di sicurezza e/o ordine pubblico, potrà essere altresì revocata in caso di abuso od inosservanza delle sopra specificate prescrizioni e delle leggi e regolamenti vigenti in materia e fatta salva l'applicazione delle sanzioni in caso di accertata violazione.

Il Responsabile dell'Area IV Polizia Locale
Dott. Massimiliano Casati

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografa.